



## **Titolo**

Codice del processo sportivo – art. 2, comma 2, CGS - ambito di applicazione soggettivo

## **Descrizione**

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS *“I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”*. Ai sensi dell'art. 2, rubricato *“ambito di applicazione soggettivo”*, *“il Codice si applica alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale”*. Ferma la sussistenza, pertanto, di una serie di diritti e obblighi derivanti dal tesseramento, il rapporto con l'ordinamento sportivo, ai fini sanzionatori, è legato allo svolgimento di attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento sportivo.

## **Stagione Sportiva**

2020-2021

## **Numero**

n. 49/CFA/2020-2021/F

## **Presidente**

Sica

## **Relatore**

Tuccillo

## **Riferimenti normativi**

art. 4 CGS; art. 2 CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. IV - DECISIONE N. 049 CFA del 10 novembre 2020 (Procura Federale-Sig. Giulio Destratis)**